Pluris Wolters Kluwer Italia Giurisprudenza di Merito

Tribunale Roma, Sent., 12-01-2018

Fatto Diritto P.Q.M.

SOCIETA'
Socio, in genere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott Guido Romano,

letto il ricorso con il quale il sig. S.C. chiedeva al Giudice del registro di Roma di disporre "la cancellazione con effetto ex tunc ai sensi dell'art. 2191 c.c. dell'iscrizione effettuata presso la C.C.I.A.A di Roma in data 13.09.2017, relativa alla revoca dell'amministratore unico della I.B. Co. s.r.l. unipersonale, sig. S.C., ed alla sua sostituzione con il sig. R.G.C., nonché al trasferimento della sede legale della suddetta società da via dei F. nr. 30/C in R., a via S. nr. 69, sempre in R., poiché avvenuta in assenza delle condizioni tutte richieste dalla legge, per i motivi esposti in premessa";

visto il provvedimento emesso in data 21 novembre 2017 con il quale questo Giudice del registro: 1) disponeva che il Conservatore trasmettesse, entro 5 giorni, una relazione in ordine ai fatti indicati nel ricorso con l'espressione del proprio parere in merito; 2) ordinava a parte ricorrente di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto alla società I.B. Co. s.r.l. in persona del nuovo amministratore, Sig. R.G.C.; 3) concedeva alla I.B. Co. s.r.l. termine per la presentazione di note illustrative;

vista la nota dell'ufficio trasmessa in data 27 novembre 2017;

Svolgimento del processo

considerato che la I.B. Co. s.r.l. non ha depositato alcuna nota nonostante l'intervenuta notifica del ricorso introduttivo;

considerato che, a fondamento dell'istanza, il ricorrente rappresentava che: la I.B. Co. s.r.l. è società interamente partecipata dalla Sig.ra R.C.; il Sig. S.C. (figlio della socia unica) veniva nominato amministratore unico della società all'esito dell'assemblea del 1 luglio 2011; nel corso della successiva assemblea del 31 luglio 2017, il socio unico della I.B. Co. s.r.l. unipersonale, sig.ra R.C., esprimeva la propria gratitudine verso l'amministratore; in data 11 settembre 2017, del tutto inaspettatamente, l'odierno ricorrente veniva a conoscenza, attraverso messaggio pec inviato dalla Camera di commercio di Roma delle irregolarità relative ad una pratica; il Sig. S.C. provvedeva immediatamente, in data 13 settembre 2017, ad effettuare una visura camerale sulla I.B. Co. s.r.l. unipersonale mediante la quale veniva a conoscenza di un atto iscritto in data 13 settembre 2017; le determinazioni iscritte nel registro delle imprese risultavano derivanti, a seguito di successiva indagine, dall'atto di donazione di partecipazioni sociali della I.B. Co. s.r.l. del 28 agosto 2017 a rogito del notaio Dott. F.A. di Civitavecchia Rep. nr. (...) Racc. (...) registrato in Civitavecchia il 4 settembre 2017; l'atto di donazione non era stato in alcun modo comunicato all'amministratore in carica e odierno ricorrente sig. S.C., benchè nello stesso fossero contenute le seguenti determinazioni "deliberazioni": 1) all'art. 1 si effettuava la donazione del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale della I.B. Co. s.r.l. unipersonale dalla sig.ra R.C. (donante) al coniuge sig. R.G.C. (donatario); 2) all'art. 4 il sig. C.R.G. dichiarava: "subordinatamente all'iscrizione presso la C.C.I.A.A. del trasferimento in favore di sé medesimo dell'intera partecipazione sociale come effettuata: - di revocare con effetto immediato l'Amministratore Unico sig. S.C. nato a R. il (...) ringraziandolo per il lavoro svolto, nominando sé medesimo a tempo indeterminato nella carica di Amministratore Unico (...); di voler trasferire l'attuale sede sociale da R. via dei F. nr. 30/C a via S. nr. 69 sempre nel Comune di Roma"; il Sig. S.C. inviava immediatamente all'ufficio del registro un "atto di intimazione di sospensione immediata di delibera assembleare affetta da nullità insanabile" per invalidità delle decisioni del socio relative alla revoca dell'amministratore unico odierno istante, alla nomina del

nuovo amministratore unico nella persona del nuovo socio unico sig. R.G.C., nonché alla variazione della sede legale della I.B. Co. s.r.l. unipersonale; tuttavia, l'ufficio procedeva ugualmente alle relative iscrizioni;

Motivi della decisione

Il Sig. S.C. chiede al giudice del registro di disporre la cancellazione dell'iscrizione effettuata presso la C.C.I.A.A di Roma in data 13.09.2017, relativa alla revoca dell'amministratore unico della I.B. Co. s.r.l. unipersonale, sig. S.C., ed alla sua sostituzione con il sig. R.G.C., nonché al trasferimento della sede legale della suddetta società da via dei F. nr. 30/C in R., a via S. nr. 69, sempre in R..

In relazione alle doglianze sollevate, appare utile soffermarsi, sia pure brevemente, ad analizzare il perimetro delle valutazioni che l'ordinamento demanda al giudice del registro delle imprese.

È noto, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza del Giudice del registro di Roma, che il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.

Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza dei giudici del registro si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto (dapprima) al conservatore del registro e (successivamente) al giudice del registro.

In questa prospettiva, è pacifico che tali soggetti debbano esercitare un controllo che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione).

Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore. Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (art. 2189 secondo comma c.c.): tale compito, evidentemente, implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione.

In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).

Inoltre, sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente - nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell'atto con le risultanze del registro - verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).

È, peraltro, dubbio se ed entro che limiti debba svolgersi il controllo qualificatorio cui si è detto e cioè se esso - ferma la verifica in ordine alla qualificazione dell'atto al modello giuridico -

possao meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell'atto e la idoneità degli effetti che da quell'atto derivano. Ci si interroga, innanzi tutto, soprattutto con riferimento alle ipotesi di nullità dell'atto, circa la possibilità per il conservatore del registro delle imprese di accertare, nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio, se l'atto presentato per l'iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano.

Pur non essendo possibile in questa sede dare conto di tutti gli indirizzi manifestatisi nella dottrina e nella giurisprudenza dei giudici del registro delle imprese, va evidenziato che, sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l'ufficio e poi il giudice del registro

valuti l'eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere, deve ritenersi preferibile, al contrario, l'orientamento secondo il quale esula dai poteri del conservatore - e, quindi, del giudice del registro - il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l'annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009).

In particolare, questo Giudice, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, ritiene che il controllo la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996).

Peraltro, nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare altresì il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest'ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge (Trib. Catania, decr., 26 novembre 2001). In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al 'tipo' giuridico di atto iscrivibile (Trib. Verona, decr., 14 settembre 2009; Trib. Napoli, decr., 27 giugno 2013).

È, peraltro, certo che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato (Trib. Catania, decr., 9 aprile 2009). Si è così correttamente affermato che la previsione ex art. 2485 c.c. di accertamento da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento di società disegna in capo all'organo gestorio una specifica ed esclusiva competenza dichiarativa in ordine a tale evento, non sindacabile nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede d'iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa (Trib. Milano, decr., 29 febbraio 2016; Trib. Reggio Emilia, decr., 29 febbraio 2016).

Chiariti i limiti in cui opera il sindacato del conservatore e del giudice del registro, può pervenirsi all'esame del caso di specie.

Come già evidenziato, il Sig. S.C. deduce l'illegittimità della iscrizione eseguita in data 13 settembre 2017 con la quale egli è stato revocato dalla carica di amministratore unico della I.B. Co. s.r.l. unipersonale con contestuale sua sostituzione con il sig. R.G.C. e con la quale è stato disposto il trasferimento della sede legale della suddetta società da via dei F. nr. 30/C in R., a via S. nr. 69, sempre in Roma.

Merita di essere evidenziato che, con atto pubblico redatto in data 28 agosto 2017 dal notaio F.A., la Sig.ra C.R., socia unica della I.B. Co. s.r.l. unipersonale, donava l'intera propria partecipazione nella predetta società al proprio coniuge, Sig. R.G.C.. Nel medesimo atto, all'art. 4, si legge che "a questo punto, il socio signor C.R.G. dichiara: "subordinatamente all'iscrizione presso la Camera di Commercio di Roma, del trasferimento in favore di sé medesimo, della intera partecipazione sociale, * di revocare con effetto immediato l'attuale amministratore unico signor C.S. ringraziandolo per il lavoro svolto e nominando sé medesimo a tempo indeterminato nella carica di amministratore unico, dichiarando di accettare tale carica e sin da ora che a carico del medesimo non ricorrono presupposti di ineleggibilità o decadenza a tale carica previsti dalla legge; * di voler trasferire l'attuale sede sociale da Roma Via dei F. n. 30/C a Via S. n. 69 sempre nel Comune di Roma".

Quindi, con domanda del 5 settembre 2017 (prot. n. (...)), il notaio F.A. richiedeva l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di donazione della partecipazione, corrispondente all'intero capitale sociale della I.B. Co. S.r.l., dalla sig.ra R.C. in favore del sig. R.G.C.. L'iscrizione veniva effettuata il 7 settembre 2017. Successivamente, con domanda del 7 settembre 2017 (prot. n. (...)), il medesimo notaio A., su incarico del sig. R.G.C., richiedeva l'iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione relativa al mutamento del socio unico, della cessazione del sig. S.C. da amministratore unico, del subentro nella predetta carica del sig. R.G.C. e della variazione dell'indirizzo della sede sociale da Via dei F. n. 30/C a Via S. n. 69, in R..

Così sinteticamente riassunti i termini della questione, il ricorso proposto dal Sig. S.C. è fondato e va, conseguentemente, accolto per i motivi che si vanno ad esporre.

Orbene, la asserita "delibera" contenuta nell'atto del 28 agosto 2017 non supera il vaglio del controllo qualificatorio demandato dapprima all'ufficio del registro e, successivamente, al giudice del registro.

Sul punto, merita di essere osservato come la delibera sia contenuta non già in un atto di una società, ma nell'ambito di un atto pubblico con il quale la Sig.ra C.R. donava l'intera propria partecipazione nella I.B. Co. s.r.l. unipersonale, al proprio coniuge, Sig. R.G.C..

La deliberazione, dunque, non è cristallizzata in un verbale di assemblea né costituisce una decisione dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2479 c.c. L'atto che, per così dire, "contiene" la deliberazione non può essere in alcun modo ricondotto allo schema tipico della deliberazione o della decisione dei soci cui, al contrario, aspira appartenere: in altre parole, esso (ovviamente, per la parte in cui viene assunta una decisione imputabile alla volontà della società) non è riconducibile ad un tipo giuridico di atto iscrivibile.

Non solo, al momento dell'assunzione della "deliberazione", il Sig. R.G.C. non poteva neppure considerarsi socio della I.B. Co. s.r.l. unipersonale.

Come è noto, infatti, il primo comma dell'art. 2470 c.c. prevede che il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il registro delle imprese (adempimento questo che ha sostituito l'iscrizione nel libro soci). Conseguentemente, solo da tale momento l'acquirente (così come il donatario) è legittimato ad esercitare i diritti sociali.

Ora, a volere prescindere dal dibattito dottrinario in ordine all'esatto momento cui ancorare l'efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione sociale (se alla iscrizione nel registro dell'atto di trasferimento ovvero al momento, antecedente, del deposito dell'atto presso il registro), è certo che, in epoca anteriore, l'acquirente della quota sociale non può esercitare i diritti sociali. Conseguentemente, egli non può assumere alcuna decisione che sia imputabile alla società e ciò neppure differendo gli effetti della propria dichiarazione di volontà (in quanto tale dichiarazione nel momento in cui viene posta in essere non è imputabile in alcun modo alla società medesima).

Nel caso di specie, il trasferimento della partecipazione sociale in favore del Sig. R.G.C. è stato iscritto nel registro delle imprese soltanto in data 13 settembre 2017 (deposito dell'atto 7 settembre 2017), con la conseguenza che nessun effetto sulla società poteva avere la dichiarazione di sostituzione dell'amministratore e di variazione della sede legale contenuta nell'atto di donazione delle partecipazioni sociali del 28 agosto 2017.

Infine, appare solo il caso di evidenziare l'ovvia circostanza che l'avere acquistato l'intero capitale sociale non sottrae il (futuro) socio unico dal rispetto delle regole procedurali minime che il codice delinea per l'assunzione delle deliberazioni o delle decisioni della società.

In definitiva, la "deliberazione" poi iscritta è stata adottata in un contesto che in nessun modo può essere definito sociale e da un soggetto che, al momento della sua assunzione, non poteva essere neppure considerato socio.

Va da sé che una tale macroscopica deviazione dalla tipologia di atto (deliberazione o decisione) cui quanto dichiarato dal Sig. R.G.C. aspirava a qualificarsi poteva essere rilevata dall'ufficio del registro che, conseguentemente, aveva l'onere di rifiutare la relativa iscrizione.

Segue l'accoglimento del ricorso proposto dal Sig. S.C..

P.Q.M.

visto l'art. 2191 c.c., dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscrizione eseguita in data 13 settembre 2017 presso il registro delle imprese di Roma relativa alla revoca dell'amministratore unico della I.B. Co. s.r.l. unipersonale, sig. S.C., ed alla sua sostituzione con il sig. R.G.C., nonché al trasferimento della sede legale della suddetta società da via dei F. nr. 30/C in R., a via S. nr. 69.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2018.

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.